INTEGRAZIONE ACCORDO TERRITORIALE

PER IL COMUNE ZOCCA

(Firmato il 12.12.2017 e depositato il 15.12.2017)

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 16.01.2017

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione Decreto Ministeriale 16.01.2017, le seguenti Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello locale:

Organizzazioni degli inquilini

SUNIA_	, in persona del segretario territoriale – MENCARELLI ANTONIETTA	
SICET_	, in persona del segretario territoriale – CELLA EUGENIA	
UNIAT_	, in persona del segretario territoriale – TOLLARI LUIGI	
	Organizzazioni dei proprietari	
ASPPI_	, in persona del presidente provinciale – LAMANDINI FRANCESCO	
	_, in persona del presidente provinciale –	
	, in persona del presidente provinciale	

Premesso

Che in attuazione dell'art. 2 comma 3 della L.431/98 e del <u>D.M. 16.01.2017</u> si intende procedere ad una integrazione dell'accordo del **27 settembre** 2016;

P Aur

J H

Tutto ciò premesso convengono quanto segue:

- La data 30.12.2002 si intende sostituita dappertutto con la data 16.01.2017;
- > Nel Premesso, il punto 3, comma c, viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato: sulla indispensabilità di un incremento dell'ERP e dell'ERS,
- ➤ Nel Capo I, punto 2 dell'accordo territoriale la numerazione dell'allegato, lettera A, viene sostituita con la <u>lettera K</u> e viene aggiunta la seguente nota: (per confine delle zone si intende la mezzeria della strada, salvo diversa indicazione).
- ➢ Al punto 5 dell'accordo territoriale; <u>PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL</u> <u>CANONE</u>, viene integralmente sostituito il parametro oggettivo della certificazione energetica con il testo di seguito riportato:
 - Unità immobiliare con certificazione energetica classe A,B,C,D
- ➤ Al punto 8 dell'accordo territoriale, <u>FATTISPECIE PARTICOLARI DI VARIAZIONE</u>

 <u>DEL CANONE, viene aggiunto il paragrafo</u>:

B, LOCAZIONE PARZIALE DELL'IMMOBILE,

che viene di seguito riportato:

In applicazione dell'articolo 1, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando le parti comuni condivise (vedi allegato H).

➢ Il punto 9 dell'accordo territoriale, <u>RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI</u>, <u>vie-</u> ne integralmente sostituito con il testo di seguito riportato:

In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto all'art.4 del <u>D.M. 16.01.2017</u>, l'allegato <u>D. In relazione alla ripartizione degli operi accessori fra Locatore e Conduttore per lega-</u>

In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore per locazione parziale dell'immobile le parti concordano che la ripartizione sarà effettuata in proporzione alla superficie locata.

Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali raccolti dalla CCIAA di Modena, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.



Aler

My

➤ Nel Capo II, il punto 10 dell'accordo territoriale, <u>EQUITA' FISCALE</u>, <u>viene integral-mente sostituito</u> con il testo di seguito riportato:

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente i contratti tipo allegati al D.M. 16.01.2017 (allegati A, B e C), così come recepiti nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell'immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone, e di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del capo I del presente accordo.

Le organizzazioni firmatarie si sono date atto, in premessa, dell'importanza delle a-gevolazioni fiscali conseguenti all'utilizzo del presente accordo e ritenendo necessario evitare che queste possano essere ottenute in presenza di patti solo nominalmente ed apparentemente conformi al presente accordo, ma sostanzialmente difformi, convengono sull'opportunità di formalizzare la conclusione del contratto con la apposita modulistica, atta a documentare all'Amministrazione Comunale la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare il rispetto sostanziale del presente accordo, rendendosi disponibili ad assistere le parti in tale attività in conformità al D.M. 16.01.2017, articoli 1, comma 8; 2, comma 8; 3, comma 5.

Le parti quindi prendono atto dell'articolo 1, comma 8, dell'articolo 2, comma 8 e dell'articolo 3, comma 5 del D.M. 16.01.2017, riguardante l'attestazione per gli accordi non assistiti.

L'attestazione ivi prevista, per i contratti non assistiti, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato F.

Tale attestazione dovrà essere validata dalle organizzazioni sindacali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali con relativa assunzione di responsabilità delle parti stesse della rispondenza dei dati dichiarati.

L'attività di controllo e accertamento della rispondenza del contratto all'Accordo locale, ai fini dell'applicazione dei benefici localmente previsti, può essere altresì richiesta dal Comune alle organizzazioni sindacali di rappresentanza firmatarie del presente Accordo.

➢ Il punto 11 dell'accordo territoriale, <u>CONTRATTI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO</u>, <u>viene integralmente sostituito</u> con il testo di seguito riportato:

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo recepito al presente accordo come allegato "A".

I contratti avranno la durata minima di cui al comma 5 dell'art.2, legge n.431/98.

Recesso anticipato del Conduttore

Nei contratti di locazione di cui al presente punto, il recesso anticipato del Conduttore, si intende valido quando questi invia al Locatore lettera raccomandata A. R. con preavviso <u>compreso tra un minimo di un mese e un</u> massimo di sei mesi, assumendone tutte le relative spese dell'imposta di registro.

0

All

➤ Il punto 12 dell'accordo territoriale, <u>CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI</u>, <u>viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato:</u>

In applicazione dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2017: "I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee ...", le Parti prendono atto che il comune di Zocca, alla data del censimento 2011, aveva meno di diecimila abitanti e di conseguenza non rientra tra i Comuni in cui si possono stipulare contratti transitori ordinari a canone concordato.

➤ Il punto 13 dell'accordo territoriale, **GRANDI PROPRIETA**, viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del <u>D.M. 16.01.2017</u> per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di **30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo** anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.

Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori.

Nella stipula dei contratti di locazione, le parti potranno essere assistite dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l'accordo integrativo stesso.

Dopo il punto 13 dell'accordo territoriale, <u>GRANDI PROPRIETA', viene aggiunto il nuovo punto 13 bis, CANONE MASSIMO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESI-DENZIALE SOCIALE</u> (Housing sociale art. 2, comma 3, DM 22 aprile 2008):

Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 3, DM 22 aprile 2008, non può superare quello derivante dai valori risultanti dal presente accordo locale sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431 del 1998.

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del D.M. 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.

R

All

I B

➤ Nel Capo III, al **punto 14** dell'accordo territoriale, **DURATA ED EFFICACIA**, viene aggiunto il testo di seguito riportato:

Il presente accordo entra in vigore il 1 gennaio 2018.

Tutti i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente accordo restano validi fino all'eventuale disdetta di uno dei due contraenti.

➤ Nel Capo III, **l'elenco degli ALLEGATI del punto 14** dell'accordo territoriale, <u>DU-RATA ED EFFICACIA</u>, viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato:

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune e presso la regione Emilia-Romagna, unitamente ai seguenti allegati:

"A" Contratto tipo uso abitativo;

"F" Attestazione unilaterale:

"H" Calcolo semplificato locazione parziale;

"K" Pianta delle zone omogenee (Questa pianta non viene allegata in quanto resta valida quella depositata nel 2016 come allegato A);

Letto, confermato e sottoscritto in Modena, in data 12 dicembre 2017

Le parti stipulanti:

Le organizzazioni firmatarie

ALLEGATO A

LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

Come da accordo territoriale per il comune di ZOCCA, depositato il 30/09/2016. E dall'integrazione con decorrenza 01 Gennaio 2018.

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3; DM del 16 gennaio 2017)

Il/La sig./soc. (1)denominato/a locatore (assistito)	/a da (2)			in perso	ona di
di seguito denominato/ a condutt (assistito/a da (2)accetta, per sé e suoi aventi causa	in persona	a mediante . di	(3)), che
A) <u>l'unità immobiliare</u> posta in piano scala int c dei seguenti elementi accessori macchina in	omposta di n (indicare quali: comune	vani, ol soffitta, ca o	tre cucina e se antina, autorin meno,	rvizi, e dotata nessa singola, ecc.	posto
non ammobiliata / ammobiliata (
B) una porzione dell'unit	piano scala dei seguenti elem china in comune m	enti accesso e o meno, e nodo	composta dori (indicare quece.) il cui uti ottoscritto dalle cumentazione cilio del locato cilio del locato	in n van nali: soffitta, ce ilizzo è regola e partiClasse in ordine all'at ta di attestato. ore	antina, ato nel (5)
La locazione è regolata dalle p					
	Artico (Dura				
Il contratto è stipulato per la, e alla prima sca contratto è prorogato di diritto de che intenda adibire l'immobile a legge n. 431/98, ovvero vender articolo 3. Alla scadenza del per procedura per il rinnovo a nuo	denza, ove le par li due anni, fatta s gli usi o effettuar re l'immobile alle riodo di proroga	ti non concesalva la facese sullo stesse condizion biennale cia	ordino sul rinn oltà di disdetta so le opere di c i e con le moc ascuna parte h	ovo dei medes da parte del lo cui all'articolo dalità di cui a a diritto di atti	ocatore 3 della l citato ivare la

comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2 (Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'accordo territoriale definito tra
SICET, SUNIA, UNIAT e ASPPI e depositato il 30.09.2016 presso il Comune di ZOCCA
e dall'accordo integrativo sottoscritto tra SICET, SUNIA, UNIAT e ASPPI(7) in data
15/12/2017 con decorrenza 01/01/2018 è convenuto in euro, che il
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico
bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro
Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene
aggiornato ogni anno nella misura contrattata del, che comunque non può superare
il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato pe
la "cedolare secca" per la durata dell'opzione(8).

Ai fini del presente contratto il locatore dichiara di optare per l'applicazione della cedolare secca. Per tale periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, cessa la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.

Qualora il locatore dovesse revocare l'opzione della cedolare secca <u>il canone potrà essere</u> aggiornato annualmente in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.

Le parti contraenti	dichiarano a proj	pria responsabilità	che le dimensioni	dell'alloggio	oggetto	della
locazione, sono di	mq e j	pertanto si colloca	zona	; pr	egio SI /	NO;
fascia d'oscillazion	ne	, subfascia				

L'immobile è dotato dei seguenti parametri oggettivi:

Tipologia A/7 (desunta da visura catastale)	SI/NO	Impianto fisso di condizionamento dell'aria	SI/NO
Piano terra, rialzato, primo piano o superiori con ascensore	SI/NO	Cortile con parcheggio riservato all'unità immobiliare locata	SI/NO
Autorimessa o box auto (posto auto per il centro)	SI/NO	Cantina e/o soffitta	SI/NO

P

See Af

Doppi servizi	SI/NO	Giardino privato e/o condominiale SI/NO e/o area ortiva (l'area cortiliva non rientra tra i parametri)
Terrazza o balcone di pertinenza esclusiva	SI / NO	Porta blindata e/o cancello di SI/NO sicurezza
Unità immobiliare con certificazione energetica classe A,B,C,D	SI/NO	Abitazione nuova di massimo 10 SI/NO anni o ristrutturata completamente da massimo 10 anni, con rifacimento di pavimenti e impianti.
Impianto allarme interno all'alloggio o inferriate primo piano e/o piano terra	SI/NO	

Articolo 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia:.....(10).

Articolo 4 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota.....(12) di euro....., salvo conguaglio.

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del locatore e conduttore in misura del 50% ciascuno.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà, ai sensi dell'art. 13 Legge 431/98.

Il locatore, nei sessanta giorni successivi alla registrazione del contratto di locazione, ha l'obbligo di fornire documentata comunicazione della stessa, al conduttore e all'amministratore del condominio (se costituito), anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, comma 6, del cc e art.1, comma 59, legge 208/2015.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7 (Uso)

Articolo 8 (Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto, come previsto dall'articolo 11 (Recesso del Conduttore) dell'Accordo Territoriale per il Comune di Zocca, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata mesi prima (minimo un mese massimo sei mesi).

Articolo 9 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

•	Condizioni pavimenti

- Condizioni finestre



Ser FB

•	Condizioni sanitari
•	Altezza piano dell'abitazione
•	Stato manutentivo dell'alloggio
•	Stato manutentivo dell'intero stabile
•	Livello delle finiture dello stabile
•	Livello delle finiture dell'alloggio
	ro di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

L'immobile viene consegnato tinteggiato/non tinteggiato

Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore,

P

Sun & F

	Articolo 14
	(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)
infrastru ai sensi apparten designaz L'operat La richie contrattu	nissione di negoziazione paritetica, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle ture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra enti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle ioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. o della Commissione è disciplinato dal Regolamento allegato E al citato Decreto. sta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni ali. sta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
	Articolo 15
	(Varie)
compete li occup l'immobi Qualunq con atto Il locato personal Per quar Codice o locali no	re ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). to non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi enché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed do definito in sede locale.

	provato e sottoscritto
Letto, ap	
Letto, ap	
Letto, ap	·······
Letto, ap	
Letto, ap Il locato Il condu A ment agli artic (Consegr	·······
Letto, ap Il locato Il condu A ment agli artic (Consegr paritetica	tore
Il locato Il condu A ment agli artic (Consegr paritetica Il locato	tore

NOTE

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata minima è di anni tre.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.
- (9) Massimo tre mensilità.
- (10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali
b) spese ascensore
c) spese riscaldamento

All JH

d) spese condizionamento
e)
f)
g)
La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di
mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli
impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone
comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono
applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di
disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione
paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.
Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi d
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto
previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la
quota di sua competenza.
Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima
sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in
facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate
variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta
giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n.
392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da
corrispondere inrate alle seguenti scadenze:
aleuro
aleuro
aleuro
al euro
salvo conguaglio.

- (12) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.
- (13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

2 ANT